

Roma, 26 febbraio 2021

Prot.47/2021/SG

**Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali****Oggetto: Legge di conversione Decreto Milleproroghe 2021***Care colleghe e cari colleghi,*

è stato approvato il DDL A.S. 2101 di conversione in legge del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Milleproroghe 2021). Nell'allegarvi il testo ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale vi segnaliamo, come di consueto, le norme di maggiore interesse per i settori che rappresentiamo.

***Termine maturazione requisiti per stabilizzazione dei precari***

L'art. 1 comma 7 bis proroga al 31.12.2021 il termine per la maturazione dei tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione richiesto sia per le assunzioni a tempo indeterminato del personale non dirigenziale che possiede tutti i requisiti previsti dall'art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 sia per la partecipazione alle procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possiede tutti i requisiti richiesti dall'art. 20 comma 2 del d.lgs. 75/2017.

Entrambe le procedure straordinarie di stabilizzazione possono essere attivate entro il 31.12.2021.

Giova ricordare che con riferimento al personale medico, tecnico-professionale, infermieristico, dirigenziale e non, del Ssn l'art. 1 comma 8 del DL Milleproroghe 2021 ha prorogato al 31 dicembre 2021 in luogo del 31 dicembre 2020 il limite temporale entro cui è possibile maturare i requisiti dei tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, richiesti dall' art. 20 comma 1 lettera c) e comma 2 lettera b) del D.lgs. 75/2017 ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato oppure per la partecipazione a procedure concorsuali riservate in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili.

L'art. 1 comma 7 bis estende al 2021 anche la possibilità, prima riferita al triennio 2018-2020, che le pubbliche amministrazioni, ai soli fini delle stabilizzazioni previste dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017 elevino gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato stabiliti dalle norme vigenti, incrementandoli a valere sulle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato o per altre forme di lavoro flessibile, nei relativi limiti posti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, (il 50

per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009) calcolate in misura non superiore all'ammontare medio delle risorse a tal fine impiegate nel triennio 2015-2017. La possibilità di incremento è ammessa a condizione che le amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale (previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno) e prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione - nella misura dell'importo utilizzato - del limite massimo di cui al citato articolo 9, comma 28.

### *Proroga della vigenza di alcune norme al 30 aprile 2021*

L'art. 19 del DL Milleproroghe 2021 ha prorogato al 31 marzo 2021 alcune disposizioni che in fase di conversione del decreto sono state **ulteriormente prorogate al 30 aprile 2021** allineandole al termine dello stato di emergenza epidemiologica. Tra queste norme segnaliamo:

- l'art. 263 comma 1 del D.l. 34/2020 che dispone di adeguare l'operatività degli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui all'art. 87, co. 1, lett. b), al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Si specifica che con decreto ministeriale del 20 gennaio 2021 sono state prorogate al 30 aprile 2021 le disposizioni contenute nel DM 19 ottobre 2020 recante misure per l'implementazione del lavoro agile nella PA durante il periodo emergenziale (cfr. allegato 1 punto 32 del decreto legge 183/2020);
- l'art. 90 del D.l. 34/2020 che consente ai datori di lavoro privati di attivare la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della l. 81/2017 anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti comunicando al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'INAIL (cfr. allegato 1 punto 29 del decreto legge 183/2020);
- l'art. 83 del D.l. 34/2020, ovvero la norma che pone a carico dei datori di lavoro pubblici e privati l'obbligo di attivare una sorveglianza sanitaria eccezionale in favore dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente (art. 18 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008) ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, possono richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro (cfr. allegato 1 punto 13 del decreto legge 183/2020);

- l'art. 4, commi 1 e 2, del D.l. 18/2020 che consente alle regioni e alle province autonome di attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19 (cfr. allegato 1 punto 3 del decreto legge 183/2020);
- l'art. 3 comma 4 del D.l. 18/2020 che consente a regioni, province autonome e aziende sanitarie di stipulare accordi contrattuali per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, anche con strutture private non accreditate, in deroga al limite previsto dall'art. 45, co. 1-ter, del D.l. 124/2019 (ovvero il valore della spesa consuntivata nel 2011) al fine di potenziare le reti di assistenza territoriale (cfr. allegato 1 punto 2 del decreto legge 183/2020);
- l'art. 4, commi 1 e 3, D.l. 34/2020 che consente alle regioni, comprese quelle sottoposte a piani di rientro, e alle province autonome di riconoscere in favore delle strutture inserite nei piani di potenziamento della dotazione dei posti letto in terapia intensiva e delle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19 (cfr. allegato 1 punto 25 del decreto legge 183/2020).

### ***Trattamenti di integrazione salariale***

- L'art. 11, commi 10 bis e ter, differisce al 31 marzo 2021 i termini, posti a pena di decadenza e scaduti entro il 31 dicembre 2020, relativi alla richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 o alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti. Il differimento viene ammesso nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021

### ***Sanità***

- La durata degli organi elettivi degli ordini professionali sanitari territoriali - per i quali non siano già state svolte le procedure elettorali di rinnovo - e delle relative federazioni nazionali è prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente deliberato fino al 30 aprile 2021) e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021 (art. 4 comma 4 bis)
- Si prevede che i Consigli direttivi degli ordini dei chimici restino in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e che l'attuale Consiglio nazionale dei chimici (2016-2021) resti in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici (art. 4 comma 7 bis)
- Regioni e province autonome possono riconoscere un contributo una tantum alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il SSN convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti COVID-19 e che abbiano comunque raggiunto il 100 per cento del budget per acuti, considerando i ricoveri ordinari e i day hospital. Tale contributo è erogato in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Le regioni e le province autonome

nelle quali insiste la struttura destinataria di budget possono riconoscere il contributo una tantum a fronte di apposita rendicontazione da parte della medesima struttura interessata, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e tenendo conto dei DPI eventualmente già forniti alle medesime strutture dalla regione stessa o dal Commissario straordinario per l'emergenza. (art. 4 comma 8-ter).

- La deroga che permette ai professionisti sanitari con qualifica conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive Ue di esercitare temporaneamente sul territorio nazionale anche in via autonoma o dipendente presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, (art. 13 D.l. 18/2020) viene prorogata dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 e viene estesa alle qualifiche di operatore socio-sanitario. Inoltre, la possibilità di procedere all'assunzione di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, in deroga all'art. 38 del D.Lgs. 165/200173 e fermo restando ogni altro limite di legge viene consentita anche presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID- 19. (art. 4 comma 8-sexies)

### *Funzioni locali*

- L'articolo 5-bis, proroga dal 30 settembre 2021 al 30 settembre 2022 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 - di cui all'art. 1, co. 147, lett. b), della L. 160/2019 – e quelle in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

### *Funzioni centrali*

- Si estende al quadriennio 2020 - 2023 (anziché per il triennio 2020 - 2022) la possibilità per l'Avvocatura generale dello Stato di assumere a tempo indeterminato 25 unità di personale non dirigenziale (art. 1-bis comma 1).
- Si autorizza, per il triennio 2021-2023, l'assunzione presso l'Avvocatura generale dello Stato di 27 unità di livello dirigenziale non generale, con riserva del 30% dei posti messi a concorso per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente, e di 166 unità di personale di Area III, di cui 5 unità con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. In attesa della conclusione della procedura concorsuale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura generale dello Stato può conferire non più di cinque incarichi, con contratto di lavoro autonomo della durata massima di 12 mesi, ad esperti con competenze nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale (art. 1-bis comma 2).
- Si estende al quadriennio 2019 - 2022 (anziché per il triennio 2019 - 2021) il reclutamento fino a 26 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato

del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Si autorizza, inoltre, per il triennio 2021-2023, il reclutamento di 45 unità di personale non dirigenziale presso l'amministrazione della Giustizia amministrativa, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi per altre amministrazioni. Il reclutamento è effettuato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali (art. 1-bis commi 3 - 4).

- L'art. 1 bis comma 6 autorizza, per il triennio 2021-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, la Giustizia amministrativa ad assumere 20 referendari Tar e 10 Consiglieri di Stato (6 nel biennio 2021-2022 e 4 nel 2023).
- Viene incrementato il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali (art. 1-bis comma 7 lett. a)).
- Per l'attuazione del programma Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel 2021, può assumere a tempo indeterminato 30 unità di personale non dirigenziale di alta professionalità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica. Inoltre, l'unità di missione, istituita dal 1° gennaio 2021 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di assolvere i compiti relativi all'attuazione del programma Next Generation EU (art. 1, comma 1050, l. 178/2020), può avvalersi, oltre al personale del Mef, di non più di 10 unità di personale non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto. È escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. (art. 1-bis comma 7 lett. c) e d)).
- Viene estesa al 2020 e introdotta a regime dal 2021 la maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile riconosciuta al personale degli uffici centrali dei Dipartimenti del Mef, incluso quello con qualifica dirigenziale non generale, per lo svolgimento di attività di verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi, relative relazioni tecniche e supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagiati. Tale maggiorazione è corrisposta per l'anno 2020 nel limite di 2,5 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2021 nel limite di 3,5 milioni di euro (art. 1 bis comma 8 lett. a).
- L'indennità accessoria di diretta collaborazione spettante al personale non dirigenziale o con rapporto di impiego non privato per le responsabilità, gli obblighi di reperibilità e la disponibilità ad orari disagiati (art. 7 comma 7, DPR 227/2003) viene incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020, di 900.000 euro per l'anno 2021 e di 1.7 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2022 (art. 1 bis comma 9).

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale  
Maurizio Petriccioli



All: Testo ddl A.S 2101